

COPIA

TRIBUNALE DI NAPOLI

1ª sezione Lavoro e Prev.

Facciate n. 11/179 n. 533

Richiedente

Xerografia GRATIS

(art. 20/1/179 n. 533)

Napoli

Il Cancelliere



**TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Ruoppolo, visti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 23.07.2010 nella procedura cautelare ex art. 700 c.p.c., iscritta al n. 28792/2010 e promossa da Panico Angela contro Regione Campania e ASL NA 2 Nord

OSSERVA E RILEVA

che parte istante chiede in via d'urgenza accertarsi il proprio diritto all'inserimento negli elenchi del personale precario dipendente del servizio sanitario regionale da stabilizzare ai sensi dell'art. 81 legge Regione Campania n. 1/2008;

che la disposizione citata, per quanto di stretto interesse, sancisce:

1. " La regione Campania, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1 comma 565, lettera c) punto 3 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007).....promuove la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato già ricoperte dal personale precario dipendente ...degli enti del servizio sanitario regionale in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni anche non continuativi con contratti di lavoro a tempo determinato o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o coloro che sono stati in servizio almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.....
- 3.....
4. Gli enti del servizio sanitario regionale, per avvalersi di quanto previsto dal comma 1, sono tenuti, ai sensi della legge 296/2006, a:
 - a) individuare la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006.....;

lavorato in forza di contratti a tempo determinato e non anche la prova del diverso tipo contrattuale solo dedotto in memoria;

che la lettura sostenuta dalla convenuta Amministrazione regionale secondo cui, ai fini dell'inserimento negli elenchi del personale da stabilizzare, sarebbe sempre e comunque necessario che l'anzianità triennale di servizio per effetto di rapporti a tempo determinato sia stata maturata in ragione di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, è in evidente contrasto con la previsione normativa che reputa tout court sufficiente, in alternativa al predetto requisito (significativo in tal senso l'uso della congiunzione disgiuntiva), la maturazione della anzianità triennale nel quinquennio anteriore alla entrata in vigore della legge;

che, laddove il legislatore avesse reputato necessario il requisito della stipulazione dei contratti a tempo determinato entro il 29 settembre 2006, del tutto pleonastica sarebbe l'ulteriore previsione della possibile maturazione dei tre anni di servizio nel quinquennio anteriore alla entrata in vigore della legge;

che, ad ogni modo, presupposto imprescindibile per la iscrizione negli elenchi resta pur sempre l'esistenza di un rapporto di lavoro (a tempo determinato) alla data del 31 dicembre 2006; tale assunto si ricava da una lettura sistematica delle norme interessate, atteso che:

a) la disposizione di cui al comma 6 art. cit. espressamente subordina l'iscrizione negli elenchi alla presentazione di istanza corredata da "documentazione attestante il rapporto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006";

b) che a diversamente opinare non si comprende quale senso possa avere la previsione di cui al comma 4 art. cit. della obbligatoria ricognizione, da parte degli enti interessati, della consistenza organica del personale in servizio a tempo determinato alla data del 31.12.2006;

che nella specie, per quanto agli atti, la ricorrente risultava essere in servizio, per effetto di rapporti di lavoro a tempo determinato, alla data del 31.12.2006 e risulta altresì aver maturato, nel quinquennio antecedente al 5.2.2008 (data di entrata in vigore della legge regionale 1/2008), una anzianità di servizio di 41 mesi circa, soddisfacendo, dunque, il requisito temporale del triennio alle dipendenze di enti del servizio sanitario regionale;



che, per quanto sopra, appare sussistere il *fumus boni iuris* della pretesa azionata, risultando integrato il possesso dei requisiti di cui alla ipotesi sub c) di cui sopra;

che le ragioni di urgenza prospettate dall'istante effettivamente sussistono, apparendo evidente che l'avvio, nelle more, delle procedure di stabilizzazione renda estremamente difficoltosa la successiva esecuzione da parte della Amministrazione dell'ordine giudiziale di ammissione dei ricorrenti alle stesse e che una eventuale tutela per equivalente non possa integralmente risarcire il pregiudizio che verrebbe a verificarsi nella sfera giuridico economica dei ricorrenti;

che il destinatario del predetto ordine correttamente si individua nella Amministrazione regionale, titolare ex lege della relativa procedura;

che, conseguentemente, priva di legittimazione passiva appare la ASL NA 2 Nord, pure convenuta;

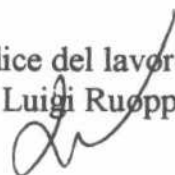
che occorre provvedere sulle spese di lite, attesa la potenziale idoneità del presente provvedimento a regolare in via definitiva la fattispecie, secondo la regola della soccombenza;

P.Q.M.

accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla Regione Campania di inserire la ricorrente, Panico Angela, negli elenchi del personale di cui all'art. 1 legge regionale 1/2008; condanna la regione alla refusione delle spese di lite, in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.200,00, di cui euro 450,00 per diritti.

Napoli, 27.07.2010

Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo



TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT IN CANCELLERIA
28 LUG. 2010

Atto redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Maria Feola

Oggi



Relata di notifica
ai sensi della L. 21/01/1994 n°53

L'anno 2010 il giorno del mese di Agosto ad istanza del ricorrente lo sottoscritto avv. Gian Luca Lemmo studio in Napoli alla Via del Parco Margherita n°31, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con delibera del 11.10.2005 ad avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della legge n°53 del 21.01.1994, previa annotazione al n° 2290 del mio registro cronologico, ho notificato copia dell'atto che precede mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo plico raccomandata a cura dell'Ufficio Postale di Napoli.....:

2290) ALLA REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della G.R., legale rapp.te p.t. dom.to per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, mediante spedizione in plico raccomandata al n° 76308655336-9

Per autentica

Avv. Gian Luca Lemmo



per vidimazione

l'Ufficio Postale

